

PROTOCOLLO DI INTESA
PER L'UFFICIO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI GENOVA

per la liquidazione *standardizzata* dei compensi per le difese penali dei difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, degli imputati dichiarati irreperibili o c.d. "irreperibili di fatto" nonché dei c.d. "insolubili" e delle difese di ufficio.

L'anno 2019 addì 20 del mese di maggio in Genova:

il **Tribunale per i Minorenni di Genova**, in persona del Presidente, **Dott. Luca Villa**,

e

l'Ordine degli Avvocati di Genova, l'Ordine degli Avvocati di Savona, l'Ordine degli Avvocati di La Spezia, l'Ordine degli Avvocati di Imperia e l'Ordine degli Avvocati di Massa in persona del Presidente dell'ordine degli Avvocati di Genova e per delega in rappresentanza dei Presidenti degli altri Ordini, **Avv. Alessandro Vaccaro**;

PREMESSO CHE:

- si è avuto modo di constatare la particolare laboriosità del procedimento di liquidazione delle richieste di pagamento degli onorari a favore dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato e assimilati;
- il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Genova ed il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Genova, Savona, Imperia, La Spezia e Massa, sentiti i Magistrati del Tribunale per i Minorenni e le camere Penali territoriali, nonché la Camera Penale Minorile, ritengono necessario semplificare la liquidazione delle competenze maturate dal difensore, forfettizzandole per categorie di procedimenti col vantaggio per il giudice di evitare la onerosa attività di calcolo della liquidazione, per la Cancelleria di semplificare le notifiche con risparmio di spesa e, per il difensore, di assicurare pagamenti più celeri;



➤ la liquidazione delle competenze relative a:

- difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato,
- difensori d'ufficio di imputati minorenni (e che non abbiano compiuto la maggiore età durante la fase processuale),
- difensori dei soggetti dichiarati irreperibili,
- difensori di ufficio di imputati equiparati agli irreperibili, c.d. "irreperibili di fatto" o "insolvibili", per i quali è previamente documentato l'esito negativo delle ricerche al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e presso il relativo Consolato di appartenenza qualora si tratti di imputati extracomunitari, qualora siano:
 - senza fissa dimora con domicilio eletto presso il difensore di ufficio;
 - non residenti, con dimora/domicilio sconosciuti o inidonei, soggetti a notifica ex art. 161 IV comma c.p.p.;
 - con domicilio eletto presso il difensore, ma non senza fissa dimora, previo vano tentativo di comunicazione al domicilio indicato da parte del difensore a mezzo raccomandata AR prima dell'udienza

sarà effettuata in udienza, come disposto dall'art. 83, comma 3 *bis*, D.P.R. 115/02, e l'adozione di un protocollo appare opportuna per semplificare ed accelerare la liquidazione stessa al fine di dare reale attuazione alla norma predetta;

tutto ciò premesso, con il presente atto, convengono quanto segue:

1. è concordata tra il Tribunale per i Minorenni e gli Ordini degli Avvocati territoriali, l'adozione di una tariffazione *standard* delle liquidazioni per i difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato e assimilati, già calcolata al netto della riduzione di 1\3 prevista dall'Ordinamento.
2. A tal fine i difensori che vorranno aderirvi dovranno formulare l'istanza di liquidazione al termine della discussione, chiedendo l'applicazione del presente protocollo e utilizzando il modulo predisposto,



3. Il Magistrato provvederà alla liquidazione immediata ferma restando, comunque, sia, per la parte, la possibilità di deposito delle richieste in Cancelleria, sia, per il Giudice, di effettuare liquidazioni diverse, applicando in tal caso specificamente i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.3.2014. Anche il difensore, ogniqualvolta ritenga che il procedimento trattato non rientri tra quelli oggetto del protocollo, ovvero non intenda aderire al protocollo, può chiedere liquidazioni diverse. La liquidazione immediata in udienza, alla presenza del difensore e del P.M., solleva la Cancelleria dalle comunicazioni di rito. Alla tariffa *standard* come sopra concordata dovrà essere aggiunta, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. n. 55/2014, la somma per rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, oltre I.VA. e C.P.A. come per legge.
4. L'adesione al presente protocollo comporta, da parte del difensore, rinuncia all'impugnazione del decreto di liquidazione.
5. La tariffa *standard* concordata è differenziata in funzione della diversità di procedimento, tiene conto delle caratteristiche peculiari del processo minorile e della necessità di attività peculiari quali i contatti con i genitori e con gli operatori dei servizi; essa è stata concordemente individuata in una somma iniziale individuata tra minimi e massimi previsti nel D.M. citato, con le riduzioni previste per la liquidazione a spese dello Stato.
6. E' stata, inoltre prevista una diversa tariffa *standard* applicabile nei casi di difesa di soggetti "assenti" tenuto conto della ridotta attività del difensore in mancanza di sessioni con il cliente e/o di coordinamento con i Servizi;
7. In presenza di più capi di imputazione si è prevista una percentuale di aumento a seconda del numero delle imputazioni in considerazione della complessità del procedimento;



8. In caso di imputato in custodia cautelare in carcere o collocamento in comunità è previsto un aumento, stante la maggiore attività del difensore;

GIP - GUP

- a) Nel caso di assistenza all'interrogatorio del minore, il compenso è pari ad euro 330,00 (trecentotrenta/00).
- b) Nel caso di assistenza all'incidente probatorio (anche se si esaurisce in più udienze) il compenso è pari ad € 450,00 (quattrocentocinquanta/00)
- c) Per le udienze di convalida e le misure cautelari (ivi comprese le eventuali istanze de libertate) il compenso è pari ad € 450,00 (quattrocento)
- d) Per le udienze di opposizione alla richiesta di archiviazione (anche se si esaurisce in più udienze) il compenso è pari a € 350,00 (trecentocinquanta);
- e) Per la redazione di memoria difensiva a cui segue l'archiviazione il compenso è pari a € 270
- f) Per le udienze ex art. 27 (irrilevanza in indagini) il compenso è pari ad € 200,00 (duecento)
- g) Nel caso di udienza preliminare è prevista la liquidazione di:
- Fase di studio con imputato presente € 270,00
 - Fase di studio con imputato assente € 220,00
 - Fase istruttoria ex art 423 cpp € 330,00
 - Esame imputato in udienza preliminare € 250,00
 - per ogni ulteriore udienza superiore alla prima € 100,00
 - Fase decisionale:
 - o Definizione con sentenza a seguito di rito abbreviato € 450,00
 - o Definizione con sentenza ex art 32 dpr 448/88, 425 cpp € 250,00
 - o Definizione con rinvio a giudizio € 200,00

DIBATTIMENTO

- h) Nel caso di udienza dibattimentale è prevista la liquidazione di:
- Fase di studio con imputato presente € 150,00
 - Fase di studio con imputato assente € 100,00
 - Fase introduttiva (prevista solo in caso di opposizione) € 200,00
 - Fase istruttoria € 450,00
 - per ogni ulteriore udienza superiore alla prima € 100,00
 - Fase decisionale € 450,00



- i) Nel caso di procedimento camerale per incidente di esecuzione o di provvedimenti emessi *de plano*, il compenso è ordinariamente pari ad euro 150,00 (centocinquanta/00);

TRIBUNALE DEL RIESAME

- j) Per il procedimento cautelare nanti il Tribunale del Riesame, il compenso è pari a € 600,00 (seicento) comprensivo dell'eventuale istanza

TRIBUNALE E MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

- k) Per il procedimento nanti il Magistrato (a seguito di istanza del difensore) € 400 (quattrocento)
l) Per il Tribunale di Sorveglianza (a seguito di istanza del difensore), il compenso è pari ad € 500,00 (cinquecento/00)
m) Per il Tribunale di Sorveglianza a seguito di ricorso del PM o di istanza personale del condannato, il compenso è pari ad € 200,00 (duecento/00)

- n) Nel caso di assistenza e difesa di più soggetti aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà essere aumentata, secondo i criteri stabiliti dall'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014. La stessa disposizione trova applicazione ove più cause vengano riunite.
o) Nel caso in cui l'avvocato difenda un soggetto che rivesta sia la qualità di persona offesa che quella di imputato (come ad es. nel caso di querele reciproche), il compenso è unico e può essere aumentato del 20%.

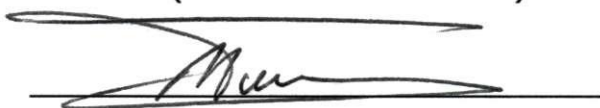
Letto, confermato e sottoscritto,

Genova, li 20.5.2019

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Genova (Dott. Luca Villa)



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Genova e per delega degli altri Ordini territoriali (Avv. Alessandro Vaccaro)



ISTANZA DEL DIFENSORE PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROCEDIMENTI PENALI – GIP-GUP

Il sottoscritto Avv.to _____ del Foro di _____

Nato a _____ il _____ CF _____

Con studio in _____ via _____ n. _____

N fax _____ Mail _____

Premesso che è stato nominato difensore ufficio/amnesso al patrocinio a spese dello stato con decreto in data _____ nel procedimento penale pendente innanzi a questo Tribunale N. _____ RGNR ,

N. _____ R GIP/GUP a carico di _____

_____ nato il _____ a _____

imputato/a: ☐ minorenni ☐ dichiarato irreperibile ☐ equiparato all'irreperibile☐ imputato difeso d'ufficio insolvente

✓ che ☐ si è conclusa la fase delle indagini preliminari / ☐ il procedimento si è concluso il _____ con ☐ sentenza/ ☐ decreto di rinvio a giudizio;

✓ che sono state tenute _____ udienze;

✓ che l'imputato era ☐ presente/ ☐ assente

Tutto ciò premesso

CHIEDE

Ai sensi dell'art 82 DPR115/02,

Visti i parametri previsti dal D.M. 55 del 10/3/14 e del protocollo per i provvedimenti penali per la liquidazione dei difensori dei soggetti minorenni e delle persone ammesse a G.P. avanti al T.M., sottoscritto in data _____, che gli sia liquidata la seguente prenotula (oltre alle spese forfettarie e agli oneri di legge):

fase GIP	Attività	compenso	chiesto
	Interrogatorio delegato dal PM	330,00	
	Incidente probatorio	450,00	
	Udienza di convalida	450,00	
	Udienza/e di opposizione alla richiesta di archiviazione	350,00	
	Udienza/e ex art. 27 c.p.p.min.	200,00	
	Redazione memoria cui segue l'archiviazione	270,00	
fase GUP	Attività	compenso	
studio	Esame e studio con imputato presente	270,00	
	Esame e studio con imputato assente	220,00	
	Aumento per numero di capi di imputazione da 5 (min) a 10 (max)	80,00	
	Aumento per numero di capi di imputazione superiore a 10	150,00	
	Aumento per imputato in custodia in carcere o collocamento in comunità	120,00	
istruttoria	istruttoria ex art 423 cpp	330,00	
	esame imputato in udienza preliminare	250,00	
	Per ogni udienza superiore alla prima	100,00	
decisionale	In caso di definizione con sentenza di abbreviato	450,00	
	In caso di definizione ex art 32 dpr 448/88 o 425 cpp	250,00	
	In caso di definizione con decreto di rinvio a giudizio	200,00	

Genova, li _____

(firma Avvocato) _____

Depositato all'udienza del _____

V° il Cancelliere





TRIBUNALE PER I MINORENNI
Viale IV Novembre 4 - GENOVA

Il Tribunale per i Minorenni di Genova, riunito in camera di consiglio nella persona dei signori:

Dr.ssa _____
Dr.ssa _____
Dr. _____

Presidente
Giudice onorario
Giudice onorario

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letta l'istanza di liquidazione retro estesa;

Rilevato che il difensore istante risulta iscritto nel previsto elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato in favore di minorenni presso il Consiglio dell'Ordine del Distretto della Corte di Appello di Genova;

Rilevato che

☐ l'indagato/imputato è minorenne/ ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
☐ l'indagato/imputato è diventato maggiorenne in data _____ e ritenuto che a partire da tale data il difensore non ha più diritto all'anticipazione dei compensi da parte dell'Erario, a meno che non dimostri di avere inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali (cfr. Cass. Sez. 4^a sent. N.34985 del 3/4/08 cc, dep. 9/9/08 – rv. 240882): in particolare nel caso in esame

- ☐ è soggetto dichiarato irreperibile;
☐ è soggetto equiparato agli irreperibili (ovvero soggetto senza fissa dimora con domicilio eletto presso il difensore d'ufficio; o soggetto non residente in Italia con domicilio o dimora sconosciuti, destinatario di notifica ex art. 161 co IV c.p.p.; o infine, soggetto con domicilio eletto presso il difensore, ma non senza fissa dimora, previo vano tentativo di comunicazione al domicilio indicato e attraverso interpello all'Ufficio Anagrafe e conseguente raccomandata r.r. da parte del difensore) per il quale il difensore ha documentato l'esito negativo delle ricerche al Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria; soggetto nei confronti del quale, pertanto, non appaiono esperibile procedure esecutive da parte del difensore;
☐ è soggetto nei cui confronti il difensore ha, comunque, dimostrato di avere inutilmente esperito tentativi di rintraccio, al fine dell'eventuale esperimento di procedure esecutive;

Visto il Decreto 10.3.2014, n. 55 (in vigore dal 3.4.2014) relativo alla nuova determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, in attuazione della riforma dell'ordinamento professionale (legge 31.12.2012 n. 247) ed in particolare le regole generali previste dall'articolo 1;

Letto e richiamato il Protocollo sottoscritto in data 20.5.2019 da questo Tribunale per i Minorenni, la locale Procura, i consigli degli Ordine degli Avvocati, le Camera Penale e la Camera Penale Minorile di Genova;

Ritenuta la congruità degli importi indicati dal difensore rispetto ai parametri sopra indicati ed all'attività effettivamente svolta

Liquida

all'avvocato sopra indicato quale compenso professionale la somma di Euro _____,00, oltre al 15% calcolato su tale importo per le spese, che pone a carico dell'Erario.

Genova _____

Il Presidente

Per presa visione e rinuncia alla notifica:

Il Pubblico Ministero

L'imputato

Il Difensore

Gli esercenti

ISTANZA DEL DIFENSORE PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROCEDIMENTI PENALI - DIBATTIMENTO

Il sottoscritto Avv.to _____ del Foro di _____

Nato a _____ il _____ CF _____

Con studio in _____ via _____ n. _____

N fax _____ Mail _____

Premesso che

✓ che è stato nominato difensore ufficio/ammesso al patrocinio a spese dello stato con decreto in data _____ nel procedimento penale pendente innanzi a questo Tribunale

RGNR N. _____ RG DIB N. _____ a carico di _____

nato il _____ a _____

imputato/a: ☐ minorenni ☐ dichiarato irreperibile ☐ equiparato all'irreperibile☐ imputato difeso d'ufficio insolvente

✓ che il procedimento si è concluso con sentenza il _____;

✓ che sono state tenute _____ udienze;

✓ che l'attività istruttoria è consistita in: ☐ acquisizione integrale degli atti di indagine; ☐ esame testi;✓ che l'imputato era ☐ presente ☐ assente

Tutto ciò premesso

CHIEDE

Ai sensi dell'art 82 DPR115/02,

Visti i parametri previsti dal D.M. 55 del 10/3/14 e del protocollo per i provvedimenti penali per la liquidazione dei difensori dei soggetti minorenni e delle persone ammesse a G.P. avanti al T.M., sottoscritto in data _____, che gli sia liquidata la seguente prenotula (oltre alle spese forfettarie e agli oneri di legge):

FASE	attività	compenso	chiesto
studio	Esame e studio con imputato presente	150.00	
	Esame e studio con imputato assente	100.00	
	aumento se sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere a del collocamento in comunità	120.00	
	aumento per numero di capi di imputazione da 5 (minimo) a 10 (massimo)	45.00	
introduttiva:	solo per l'opposizione	200.00	
istruttoria		330.00	
	per ogni ulteriore udienza oltre la prima	100.00	
decisionale	con istruttoria o con imputato presente	450.00	
totale⇒			

Genova, li _____

(firma Avvocato)

Depositato all'udienza del _____ V° il Cancelliere

Proc n°. ____/____rg DIB

Minore/i: _____

Difensore: _____



TRIBUNALE PER I MINORENNI
Viale IV Novembre 4 - GENOVA

Il Tribunale per i Minorenni di Genova, riunito in camera di consiglio nella persona dei signori:

Dr. _____
Dr.ssa _____
Dr.ssa _____
Dr. _____

Presidente
Giudice relatore
Giudice onorario
Giudice onorario

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letta l'istanza di liquidazione retro estesa,

Rilevato che il difensore dell'imputato/a risulta iscritto nel previsto elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato a favore dei minorenni presso il Consiglio dell'Ordine della Corte d'Appello di Genova;

Rilevato che a sensi dell'art 83.2 D.Lvo 113/2002 può essere liquidata solo la fase dibattimentale posto che la situazione legittimante la liquidazione dell'indennità a carico dello Stato (ovvero la minore età e la nomina d'ufficio) era antecedente la definizione della fase innanzi al GIP/GUP;

Rilevato che

- ☐ si tratta di imputato minorenne;
- ☐ si tratta di imputato ammesso al Patrocinio a spese dello Stato;
- ☐ si tratta di imputato maggiorenne al momento dell'inizio della fase processuale (rinvio a giudizio del _____), che deve ritenersi di fatto irreperibile¹

Visto il Decreto 10.3.2014, n. 55 (in vigore dal 3.4.2014) relativo alla nuova determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, in attuazione della riforma dell'ordinamento professionale (legge 31.12.2012 n. 247) ed in particolare le regole generali previste dall'articolo 1;

Letto e richiamato il Protocollo sottoscritto in data 10 maggio 2019 da questo Tribunale per i Minorenni, la locale Procura, i consigli degli Ordine degli Avvocati territoriali, la Camera Penale e la Camera Penale Minorile di Genova;

Ritenuta la congruità degli importi indicati dal difensore rispetto ai parametri sopra indicati ed all'attività effettivamente svolta

liquida

all'avvocato sopra indicato quale compenso professionale la somma di Euro _____,00, oltre al 15% calcolato su tale importo per le spese, che pone a carico dell'Erario.

Genova _____

Il Presidente

Per presa visione e rinuncia alla notifica:

Il Pubblico Ministero

Il Difensore

¹ Cfr Cass Sez. 2, Sentenza n. 17021 del 20/07/2010 (Rv. 614907)